



COMUNE DI BUDONI
PROVINCIA DI SASSARI
Piazza Giubileo 1
07051 BUDONI (SS)
C.F. e P.IVA 00152340915
Tel:0784/844007 - Fax:0784/844420
info@comune.budoni.ot.it

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA
RELAZIONI ARCHITETTONICO



REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA
Servizio tutela della natura
e politiche forestali

RD_13_Relazione sulla Gestione delle
Materie e delle terre da scavo

Elaborato

COMUNE DI BUDONI PROVINCIA DI SASSARI

Interventi di Recupero della funzionalità idraulica e
riqualificazione ambientale delle zone umide costiere
in Località Pedra e Cupa e Stagno Sant'Anna

CUP B87D17017510006

CIG 7584602392

PROGETTO DEFINITIVO

DATA

04/10/2021

AUTORE

AD

REVISIONE

00

SINDACO

Geom. Giuseppe Porcheddu

PROGETTISTA

Arch. Antonio Dejua
Collaboratori
Pian. Marco Tanda
Arch. Manuela Bacciu

CONSULENTI

Ing. Pietro Paolo Mossone
Ing. Antonio Spanu
Geol. Gianfranco Mulas
Dott. Manuela Mulargia

RUP

Geom. Massimo Maccioni

ARCHITETTO ANTONIO DEJUA
Via Vittorio Emanuele, 64 08022 Dorgali (NU)
078496103 3294026540 antonio.dejua@archiworldpec.it



COMUNE DI BUDONI
PROVINCIA DI SASSARI
Piazza Giubileo 1
07051 BUDONI (SS)
C.F. e P.IVA 00152340915
Tel:0784/844007 - Fax:0784/844420
info@comune.budoni.ot.it

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA
RELAZIONI ARCHITETTONICO



REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA
Servizio tutela della natura
e politiche forestali

ARCHITETTO ANTONIO DEJUA
Via Vittorio Emanuele, 64 08022 Dorgali (NU)
078496103 3294026540 antonio.dejua@archiworldpec.it



COMUNE DI BUDONI
PROVINCIA DI SASSARI
Piazza Giubileo 1
07051 BUDONI (SS)
C.F. e P.IVA 00152340915
Tel:0784/844007 - Fax:0784/844420
info@comune.budoni.ot.it

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA
RELAZIONI ARCHITETTONICO



REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA
Servizio tutela della natura
e politiche forestali

Sommario

RD_13.01 PREMESSA	4
RD_13.02 INTERVENTI PROGETTUALI	4
RD_13.02.01 INTERVENTI PRINCIPALI	4
RD_13.03 NORMATIVA DI RIFERIMENTO	5
RD_13.03.01 NORMATIVA NAZIONALE	5
RD_13.03.01 DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO A LIVELLO REGIONALE (ARPA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA)	7
RD_13.04 AREE DI PRODUZIONE E AREE DI UTILIZZO NEL CANTIERE	8
RD_13.05 VALUTAZIONE DELLE QUANTITÀ	9

ARCHITETTO ANTONIO DEJUA
Via Vittorio Emanuele, 64 08022 Dorgali (NU)
078496103 3294026540 antonio.dejua@archiworldpec.it



COMUNE DI BUDONI
PROVINCIA DI SASSARI
Piazza Giubileo 1
07051 BUDONI (SS)
C.F. e P.IVA 00152340915
Tel:0784/844007 - Fax:0784/844420
info@comune.budoni.ot.it

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA
RELAZIONI ARCHITETTONICO



REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA
Servizio tutela della natura
e politiche forestali

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE E DELLE TERRE DA SCAVO

RD_13.01

PREMESSA

L'Amministrazione Comunale di Budoni, in seguito all'evento alluvionale del settembre 2009, ha intenzione di realizzare il recupero della funzionalità idraulica delle zone umide costiere; pertanto il 25 luglio 2012 è stata approvata la scheda tecnica preliminare degli interventi. Tale istruttoria eseguita dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente Direzione Generale della Difesa dell'ambiente Servizio Tutela della natura e politiche forestali aveva interessato l'area umida retrodunale in località Perda 'e Cupa – stagno di Sant'Anna, in seguito alla segnalazione dell'Amministrazione Comunale di Budoni dei danni causati nell'area e al cordone dunale dall'evento alluvionale verificatosi nel settembre 2009. L'area stagnale tra la foce del Rio Budoni e la foce dello Stagno di Sant'Anna, ricompresa in area PAI a rischio idraulico Hi4, è caratterizzata da una scarsa capacità d'invaso, certamente determinata dalle portate solide dei corsi d'acqua affluenti ma anche dall'alterazione della funzionalità idraulica interna alla laguna, causata dalla presenza di strade carrabili e di un'area parcheggio che rallentano o precludono il trasporto idrico verso la foce. Essa costituisce un compendio umido di rilievo naturalistico oggi soggetto a degrado ambientale causato dalle crescenti pressioni antropiche dovute all'espansione infrastrutturale della fascia costiera di rilevante interesse turistico. La Scheda Intervento approvata, nel 2016 in sede di Conferenza preliminare di Servizi, propone opere per il recupero della funzionalità idraulica e della contestuale riqualificazione del sistema umido, attraverso la rimozione degli sbarramenti e delle arginature e la loro sostituzione con opportune strutture di accesso al litorale, tale scheda è il punto di partenza per le proposte di seguito descritte.

La progettazione di Fattibilità Tecnico Economica ha ottenuto i seguenti pareri preliminari:

1. Parere Regione Autonoma della Sardegna Assessorato alla Difesa dell'Ambiente 00.05.01.00 - Direzione Generale dell'Ambiente e 00.05.01.04 - Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali protocollo n. 18772 del 24/09/2020 con il quale si concedeva il Nulla Osta per le opere descritte negli elaborati progettuali;
2. Parere Regione Autonoma della Sardegna Assessorato alla Difesa dell'Ambiente 00.05.01.00 - Direzione Generale dell'Ambiente 00.05.01.08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali protocollo n. 26573 del 23/12/2020 che escludeva gli interventi da procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e da procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale.

Successivamente all'approvazione della Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica si è proceduto alle indagini geologiche e alla caratterizzazione dei terreni delle aree sulle quali verranno eseguite.

RD_13.02

INTERVENTI PROGETTUALI

RD_13.02.01 INTERVENTI PRINCIPALI

La proposta di Intervento di riqualificazione ambientale e di recupero della funzionalità idraulica si articola attraverso una serie di interventi puntuali e a rete, i principali sono:

1. Rimozione degli attraversamenti presenti attualmente nelle Aree Umide Retrodunali;

ARCHITETTO ANTONIO DEJUA
Via Vittorio Emanuele, 64 08022 Dorgali (NU)
078496103 3294026540 antonio.dejua@archiworldpec.it



COMUNE DI BUDONI
PROVINCIA DI SASSARI
Piazza Giubileo 1
07051 BUDONI (SS)
C.F. e P.IVA 00152340915
Tel:0784/844007 - Fax:0784/844420
info@comune.budoni.ot.it

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA
RELAZIONI ARCHITETTONICO



REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA
Servizio tutela della natura
e politiche forestali

2. Realizzazione di nuovi attraversamenti veicolari e pedonali delle Aree Umide Retrodunali;
3. Bonifica dell'Area di parcheggio attualmente presente nella zona retrodunale della Spiaggia di Sant'Anna;
4. Rinaturalizzazione dell'Area di parcheggio della zona retrodunale della Spiaggia di Sant'Anna;
5. Pulizia dell'area destinata ad ospitare il nuovo parcheggio di servizio alla Spiaggia di Sant'Anna.
6. Realizzazione del nuovo parcheggio di servizio alla Spiaggia di Sant'Anna.

In ciascuna area di intervento è stata realizzata una caratterizzazione del terreno che fa parte della Relazione *RD_05 Relazione Indagini Geologiche*.

RD_13.03

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

RD_13.03.01 NORMATIVA NAZIONALE

Nell'ultimo periodo sono state introdotte diverse modifiche alla normativa applicabile ai materiali da scavo per regolarne l'esclusione dalla "gestione come rifiuto".

Prima dell'ottobre 2012, la gestione delle terre e rocce da scavo era regolato dagli articoli 183, 184, 184-bis, 184-ter, 185 e 186 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il 6 ottobre 2012 entra in vigore il DM 161, che abrogando l'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., disciplina la gestione delle terre e rocce da scavo in caso di riutilizzo al di fuori del sito di produzione e in caso di riutilizzo in sito con necessità di deposito temporaneo al di fuori dell'area di cantiere. Il DM 161 si applica indistintamente ad ogni tipologia di opera che produce materiali da scavo, da gestire come **sottoprodotto**, e per ogni quantità (cantieri di grandi e di piccole dimensioni). La Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 21 Giugno 2013, n. 69, recante "disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (il cd. Decreto "del Fare"), ovvero la Legge 9 agosto 2013, n. 98, ha introdotto in seguito importanti novità al disposto legislativo riguardante la gestione dei materiali da scavo. Di fatto con tale nuova legge il DM 161/2012 è applicabile ai materiali da scavo derivanti dalle sole opere soggette a VIA o ad AIA. Per la gestione dei materiali da scavo derivanti da tali opere sarà quindi obbligatorio, nel caso vengano gestiti come sottoprodotti e impiegati in siti differenti da quello di produzione, redigerne il cd. "Piano di Utilizzo" e avviare il procedimento di autorizzazione alla loro gestione come sottoprodotto presso gli Enti competenti. La Legge 9 agosto 2013, n. 98, ha di fatto introdotto la deroga all'applicabilità del regolamento di cui al DM 161/2012 per le terre e rocce da scavo derivanti dai cantieri di piccole dimensioni ($\leq 6000 \text{ m}^3$) (in relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) e per quelle derivanti dalle opere non soggette a VIA o ad AIA. Per i materiali da scavo derivanti da questa tipologia di opere si applica ora l'art. 41 bis della legge 9 agosto 2013, n. 98.

Nella tabella seguente è sintetizzato il mutamento del disposto legislativo che regola la gestione delle terre e rocce da scavo ed elenca i riferimenti del quadro normativo vigente. In estrema sintesi la Normativa nazionale non esclude a priori il materiale da scavo dall'ambito dei rifiuti (terre e rocce da scavo sono rifiuti speciali - codice CER 170504) ma, considerandoli ottenuti quali sottoprodotti, ne prevede il riutilizzo secondo precisi criteri e nel rispetto di determinati requisiti tecnici e ambientali. In

ARCHITETTO ANTONIO DEJUA
Via Vittorio Emanuele, 64 08022 Dorgali (NU)
078496103 3294026540 antonio.dejua@archiworldpec.it



COMUNE DI BUDONI
PROVINCIA DI SASSARI
Piazza Giubileo 1
07051 BUDONI (SS)
C.F. e P.IVA 00152340915
Tel:0784/844007 - Fax:0784/844420
info@comune.budoni.ot.it

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA
RELAZIONI ARCHITETTONICO



REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA
Servizio tutela della natura
e politiche forestali

particolare, fatte salve la salvaguardia delle caratteristiche di “non contaminazione” e delle modalità di riutilizzo, uno dei punti cruciali del disposto normativo ad oggi vigente è il sito di riutilizzo. L’operatore può scegliere di gestire i materiali di risulta dagli scavi secondo i seguenti scenari (che possono anche coesistere nel medesimo intervento, su porzioni ben distinte dei materiali):

- nel caso di gestione del materiale attraverso lo smaltimento in qualità di **rifiuto** si fa riferimento al Titolo I della Parte IV del D. Lgs. 152/2006;
- in caso di riutilizzo nello stesso sito di produzione e purché non vi sia la necessità di realizzare un deposito temporaneo al di fuori dell’area di cantiere, l’articolo di pertinenza risulta essere il 185 del D.Lgs. 152/2006 e quindi, di fatto, l’entrata in vigore del D.M. 161/2012 e della Legge 98/2013 non portano nessuna modifica alla gestione dei progetti con produzione di terre e rocce non contaminate riutilizzate in sito allo stato naturale e/o parzialmente conferite in discarica per la parte eccedente;
- in caso di riutilizzo al di fuori del sito di produzione e in caso di riutilizzo in sito con necessità di deposito temporaneo al di fuori dell’area di cantiere, il disposto legislativo di pertinenza risulta essere il nuovo D. M. 161/2012;
- nel caso di opera non soggetta a VIA o AIA e/o che produca un volume di terre < di 6.000 m3 si fa riferimento l’art. 41 bis, comma 5, del D.L. 69/13 convertito con della Legge n.98 del 09/08/2013.

	QUADRO NORMATIVO PRECEDENTE IL 06/10/2012		QUADRO NORMATIVO VIGENTE
Rimane invariato	art. 183 D.lgs. 152/06 e s.m.i.	definizioni	art. 183 D.lgs. 152/06
	art. 184, comma 3 b) D.lgs. 152/06 e s.m.i.	Classificazione delle terre da scavo come rifiuto speciale	art. 184, comma 3 b) D.lgs. 152/06 e s.m.i.
	art. 184-bis D.lgs. 152/06 e s.m.i.	Definizione di sottoprodotto	art. 184-bis D.lgs. 152/06 e s.m.i.
	art. 184-ter D.lgs. 152/06 e s.m.i.	cessazione della qualifica di rifiuto a seguito di operazione di recupero	art. 184-ter D.lgs. 152/06 e s.m.i.
	art. 185 D.lgs. 152/06 e s.m.i.	esclusione delle terre da scavo riutilizzate nel sito di produzione dalla disciplina sui rifiuti	art. 185 D.lgs. 152/06 e s.m.i.
modificato	art. 186 D.lgs. 152/06 e s.m.i.	disciplina dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo (in siti diversi da quello di produzione)	D.M. 161/2012 (nel caso in cui l'opera sia soggetta a VIA)
modificato	art. 186 D.lgs. 152/06 e s.m.i.	disciplina dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo (in siti diversi da quello di produzione)	art. 41-bis della Legge 98/2013 (Conversione del DL "del fare") (nel caso di opere non soggette a VIA o AIA e di piccoli cantieri con produzione di terre per valori al di sotto dei 6000 m3)

Come già detto in precedenza, l’articolo 185 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. mantiene inalterata la sua validità anche dopo l’entrata in vigore delle ulteriori disposizioni normative. L’articolo 185, reca l’elenco dei materiali espressamente esclusi dal campo di applicazione della Parte IV dello stesso decreto e relativa alla gestione dei rifiuti.

ARCHITETTO ANTONIO DEJUA
Via Vittorio Emanuele, 64 08022 Dorgali (NU)
078496103 3294026540 antonio.dejua@archiworldpec.it



COMUNE DI BUDONI
PROVINCIA DI SASSARI
Piazza Giubileo 1
07051 BUDONI (SS)
C.F. e P.IVA 00152340915
Tel:0784/844007 - Fax:0784/844420
info@comune.budoni.ot.it

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA
RELAZIONI ARCHITETTONICO



REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA
Servizio tutela della natura
e politiche forestali

Tra gli altri, il comma 1, lettera c) elenca: *“il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;”*

Al comma 4 dello stesso articolo viene inoltre precisato che: *“Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183 comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter”*

Quindi le terre e rocce da scavo sono da considerarsi escluse dalla disciplina di gestione dei rifiuti e dalla gestione come sottoprodotto, oggi disciplinata dal D.M. 161/2012 e dall'art. 41-bis della Legge 98/2013, a patto che si verifichino contemporaneamente tre condizioni:

- a) si tratti di suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale (da accertare con un piano di caratterizzazione);
- b) il materiale sia escavato nel corso di attività di costruzione; quindi, l'esclusione si applica solo ai materiali escavati e non ai materiali generati da attività diverse (ad es. la demolizione);
- c) il materiale sia utilizzato a fini di costruzione “allo stato naturale” nello stesso sito, dove per “stato naturale” si deve interpretare nel senso che non venga applicato alcun trattamento prima dell'impiego del suolo e del materiale escavati.

Le terre e rocce da scavo destinate a riutilizzo nello stesso sito di origine possono essere sottoposte alle operazioni di vagliatura e macinazione con impianto mobile non autorizzato (secondo la procedura prevista dall'art. 208, comma 15, del D.Lgs. n. 152/2006) purché finalizzata alla riduzione volumetrica del medesimo, per l'ottenimento delle granulometrie previste dal progetto, non deve essere effettuata per modificare le caratteristiche chimiche ambientali del materiale stesso, (vedi art. 185 comma 1 lettera c) poiché si ritiene che tali operazioni non modifichino la natura dei materiali. Da tali operazioni non si devono generare rifiuti (APPA 2012). Ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 152/2006, le matrici materiali di riporto (così come definite dal DL 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, in Legge 24 marzo n.28) devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti inquinati.

L'introduzione del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2017 ha introdotto delle novità sostanziali che indirizzano il procedimento a livello regionale, di seguito la descrizione del procedimento adottato da ARPA Sardegna.

[RD_13.03.01 DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO A LIVELLO REGIONALE \(ARPA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA\)](#)

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2017, n. 120, relativo al riordino e la semplificazione della disciplina che riguarda la gestione delle Terre e Rocce da Scavo (TRS) è entrato in vigore il 22 agosto 2017 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 183 del 07 agosto 2017), e abroga il precedente Decreto Ministeriale (DM) n. 161 del 2012. Il DPR 120/2017 mantiene l'impostazione della



COMUNE DI BUDONI
PROVINCIA DI SASSARI
Piazza Giubileo 1
07051 BUDONI (SS)
C.F. e P.IVA 00152340915
Tel:0784/844007 - Fax:0784/844420
info@comune.budoni.ot.it

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA
RELAZIONI ARCHITETTONICO



REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA
Servizio tutela della natura
e politiche forestali

normativa previgente, introducendo diverse novità e, in estrema sintesi, distingue due procedure principali:

- per le TRS derivanti da opere sottoposte a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) o ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) con produzione maggiore di 6.000 m3 prevede l'applicazione di una procedura (Capo II, dall'articolo 8 all'articolo 19) simile a quella prevista dal DM 161/2012, attraverso la redazione di un Piano di Utilizzo e che deve contenere l'autocertificazione dei requisiti di sottoprodotto;
- per tutti i cantieri con produzione di TRS da riutilizzare inferiori a 6.000 m3 (Capo III), compresi quelli che riguardano opere sottoposte a VIA o ad AIA, e per i siti di grandi dimensioni, superiori a 6000 m3, non sottoposti a VIA o AIA (Capo IV) è prevista una procedura semplificata, simile a quella dell'articolo 41 bis del Decreto-legge n. 69/2013, attraverso autocertificazione.

Il DPR 120/2017 prevede infatti che il proponente o il produttore attesti il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 4 (classificazione delle TRS come sottoprodotti e non rifiuti) mediante una autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000) da presentare all'ARPA territorialmente competente e al Comune del luogo di produzione (all'Autorità competente nel caso di cantieri di grandi dimensioni) utilizzando i moduli previsti dagli Allegati 6-7-8 del DPR.

L'ARPA Sardegna ha provveduto ad adeguare la propria modulistica ai moduli di cui sopra. La modulistica dell'ARPA Sardegna da utilizzare per le diverse fasi di riutilizzo è costituita da:

- Dichiarazione di riutilizzo - Allegato 6;
- Documento di trasporto - Allegato 7;
- Dichiarazione di avvenuto utilizzo (DAU) - Allegato 8.

I moduli delle Dichiarazioni, compilati e sottoscritti, dovranno essere inviati all'ARPA Sardegna all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell'Area Tecnico Scientifica: dts@pec.arpa.sardegna.it e all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Dipartimento territoriale competente (link indirizzi PEC) nonché al SUAPE del Comune territorialmente competente rispetto al sito di produzione (dichiarazione iniziale), almeno 15 giorni prima dell'avvio dei lavori. Per ogni automezzo che trasporta TRS qualificate sottoprodotto da un sito di produzione verso un sito di destinazione o di deposito intermedio, previsti dal Piano di Utilizzo o dalla Dichiarazione di cui all'articolo 21 del DPR 120/2017, dovrà essere compilato e sottoscritto il modulo del Documento di trasporto - Allegato 7 in triplice (proponente/produttore, trasportatore, destinatario) o quadruplica copia (proponente/produttore, esecutore, trasportatore, destinatario).

RD_13.04

AREE DI PRODUZIONE E AREE DI UTILIZZO NEL CANTIERE

Le aree di produzione in cantiere sono localizzate in 6 aree specifiche:

1. Le aree di realizzazione degli attraversamenti. Scavi e riporti per il posizionamento dei cinque nuovi attraversamenti;

ARCHITETTO ANTONIO DEJUA
Via Vittorio Emanuele, 64 08022 Dorgali (NU)
078496103 3294026540 antonio.dejua@archiworldpec.it



COMUNE DI BUDONI
PROVINCIA DI SASSARI
Piazza Giubileo 1
07051 BUDONI (SS)
C.F. e P.IVA 00152340915
Tel:0784/844007 - Fax:0784/844420
info@comune.budoni.ot.it

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA
RELAZIONI ARCHITETTONICO



REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA
Servizio tutela della natura
e politiche forestali

2. Eliminazione del cappellaccio nell'area dell'attuale parcheggio retrodunale per una profondità massima di 30cm.

L'area di riutilizzo è individuata in quella destinata ad ospitare il nuovo parcheggio di servizio alla spiaggia, posizionato lungo la parallela alla strada che collega la S.S. 125 alla spiaggia di Sant'Anna.

I luoghi di deposito temporaneo e il trasporto del materiale sono in larga parte compresi all'interno delle aree di cantiere, solo la parte derivante dallo scavo per gli attraversamenti dovrà percorrere la via Olbia, la via Nazionale e infine raggiungere l'area del nuovo parcheggio. Il trasporto del materiale avverrà con mezzi di proprietà o comunque riconducibili all'impresa appaltatrice dei lavori.

RD_13.05

VALUTAZIONE DELLE QUANTITÀ

Le quantità da valutare riguardano i due macro-interventi principali, ossia la realizzazione della rinaturalizzazione dell'area di parcheggio e la realizzazione del nuovo parcheggio nelle aree da espropriare posizionate lungo l'accesso alla spiaggia di Sant'Anna. Entrambe le aree prevedono interventi di sterro, l'area del riposizionamento del parcheggio di servizio alla spiaggia necessita anche di operazioni di riporto.

RIEPILOGO GENERALE MOVIMENTI DI TERRA			
		MC	CAVA DI PRESTITO
SCOTICO VECCHIO PARCHEGGIO (30cm)	RIPORTO		
	STERRO	4020,00	
MOVIMENTI TERRA PARCHEGGIO IN PROGETTO	RIPORTO	2 808,83	
	STERRO	2 815,81	
CASSONETTO PARCHEGGIO IN PROGETTO	RIPORTO	4 093,14	
	STERRO		
TOTALE	RIPORTO	6901,97	66,16
	STERRO	6835,81	

La rinaturalizzazione del parcheggio prevede l'esecuzione di uno scotico dell'attuale cappellaccio formato da materiale di cava, utilizzato nel tempo per garantire la planarità dell'area di parcheggio, per uno spessore di circa 30cm. La quantità di terra proveniente dallo scotico del cappellaccio del

ARCHITETTO ANTONIO DEJUA
Via Vittorio Emanuele, 64 08022 Dorgali (NU)
078496103 3294026540 antonio.dejua@archiworldpec.it



COMUNE DI BUDONI

PROVINCIA DI SASSARI

Piazza Giubileo 1

07051 BUDONI (SS)

C.F. e P.IVA 00152340915

Tel:0784/844007 - Fax:0784/844420

info@comune.budoni.ot.it

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA
RELAZIONI ARCHITETTONICO



REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

Servizio tutela della natura
e politiche forestali

parcheggio retrodunale sarà riutilizzata per la modellazione dei piani del nuovo parcheggio, come indicato nella tabella di riepilogo dei movimenti terra.

La tabella evidenzia una necessità di materiale proveniente da cava di 66,16mc.

Budoni, 04 OTTOBRE 2021

Architetto Antonio Dejua

ARCHITETTO ANTONIO DEJUA
Via Vittorio Emanuele, 64 08022 Dorgali (NU)
078496103 3294026540 antonio.dejua@archiworldpec.it